


Pubblicato il 11/11/2025

N. 03740 /2025 REG.PROV.PRES.
N. 02188/2022 REG.RIC.



Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2188 del 2022, proposto da Harmonic Innovation Research S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianmaria Covino, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Tedeschini in Roma, largo Messico 7;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, Ministero per il Sud e La Coesione Territoriale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Università degli Studi "Roma Tre", Inaf Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe "Salvatore Vaiana", Università degli Studi della Campania "Luigi

Vanvitelli", non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- a) del Decreto n. 21/2022 del 26/01/2022 e del Decreto n. 319/2021 del 30/12/2021, a firma del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con i quali sono stati approvati gli esiti delle operazioni di valutazione delle idee progettuali presentate a seguito della pubblicazione dell' "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno", nonché degli elenchi allegati e, in particolare, dell'elenco all. 2 afferente alle idee progettuali non idonee nella parte in cui è stata inserita la domanda di candidatura prot. n. 232 presentata da HIR S.r.l. S.B. in data 12/11/2021;
- b) di tutti i verbali della Commissione per la valutazione delle idee progettuali, da I a VII, e relativi allegati, inclusa la Relazione finale e le schede indicate, nonché degli altri atti istruttori - ancorché di data e tenore sconosciuti – e di valutazione delle domande presentate per la partecipazione alla selezione di cui all'Avviso sopra citato, con particolare riferimento al giudizio di non idoneità espresso dalla commissione di valutazione nei confronti del progetto presentato dalla ricorrente;
- c) del Decreto del D.G. di nomina della Commissione di valutazione delle idee progettuali n. 10/2021 del 30/09/2021 e del Decreto del D.G. n. 291/2021 del 21/12/2021, con il quale è stato sostituito il Segretario verbalizzante;
- d) per quanto occorrer possa, del Decreto del D.G. n. 204/2021 del 29/09/2021, con il quale è stato approvato lo schema di "Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno" (nel prosieguo anche solo "Avviso");

e) per quanto occorrer possa, del Decreto del Ministero delle Finanze del 15 luglio 2021 e dei relativi allegati, che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 06/05/2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/07/2021, n.101, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del PNRR, nonché le relative modalità di monitoraggio;

f) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che risulti comunque lesivo degli interessi della ricorrente;

e per l'annullamento e/o l'accertamento di illegittimità del diniego all'accesso ex art. 116, comma 2, del c.p.a., del parziale diniego di accesso agli atti opposto all'istanza del 05/01/2022 e del 31/01/2022, nonché del rigetto dell'istanza di autotutela formulata con la medesima nota del 31/01/2022, comunicati dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, in persona del RUP, con il messaggio di posta elettronica del 01/02/2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri”;

Visto l'elevato numero di parti controinteressate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi delle stesse;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

Ritenuto di fissare le seguenti modalità per l'integrazione del contraddittorio: richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati oltre che dell'elenco dei controinteressati,

da eseguirsi nel termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l'improcedibilità del ricorso, con deposito della prova della pubblicazione entro il termine di 10 giorni decorrente dalla pubblicazione stessa;

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2025.

**Il Presidente
Pierina Biancofiore**

IL SEGRETARIO